CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOMAGGIORE E L'ASSOCIAZIONE OPERA PER IL COORDINEMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLA V EDIZIONE "LA CITTÀ DELL'UTOPIA".

L'anno **duemilaquattordici** addì del mese di **agosto** in Campomaggiore (PZ) nella sede municipale sita in Via Regina Margherita n. 62, in esecuzione della deliberazione di G.C. **n.40**dell'24.07.2014

TRA

Il **Comune di Campomaggiore**, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Pasquale De Rosa, nato a San Chirico Nuovo (PZ) il 27.07.1957, (C.F. DRSPQL57L27H795B), a tale funzione nominato con provvedimento n. 3 del 30.08.2011, prot. n. 3023, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione (C.F. 80004930766) che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione o Comune,

E

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA, persona del Legale Rappresentante p.t. Dott. Gianpiero Francese, nato a Melfi il 31.01.1960 (C.F. FRNGPR60A31F104F) con sede in Melfi (PZ), alla Via E. Montale, 62, – tel. 0972/239763 (P. IVA 01281210763), iscritta all'Albo Regionale dell'Associazioni al n. 301.

PREMESSO

- che tra le finalità istituzionali di questa Amministrazione rientrano la promozione e la valorizzazione del territorio;
- -che a partire dal 2010, all'interno dei ruderi di Campomaggiore Vecchio, è stato realizzato lo spettacolo "La Città dell'Utopia" che si pone come tappa significativa del percorso di promozione del territorio che l'Amministrazione comunale ha iniziato da alcuni anni e che mette a valore il sito abbandonato di Campomaggiore Vecchio ed il particolare esperimento sociale che in quel luogo si è realizzato a partire dal XVIII secolo e fino al

1885, anno della frana che ha provocato la fine del sogno dei socialisti utopisti;

- che lo spettacolo *de quo* rappresenta uno dei grandi attrattori della Regione Basilicata ed in particolare un tassello importante nella strategia di sviluppo dell'area dell'Alto Basento che ha visto aumentare in maniera esponenziale la presenza dei turisti sul territorio;
- che con deliberazione di G.C. n. 40 del 24.07.2014, ad oggetto "*Progetto V Edizione-La Città dell'Utopia Approvazione*", è stato approvato il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 110.000,00;
- -che l'Associazione OPERA, ha già gestito ed organizzato lo spettacolo "La Città dell'Utopia" negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;
- che con Determinazione del Responsabile dell'UTC n° / del........ è stata affidato, alla Associazione Culturale"OPERA", in persona del Legale Rappresentante Gianpiero Francese, il coordinamento artistico e la realizzazione dello spettacolo "La Città dell'Utopia" nei ruderi di Campomaggiore Vecchio per un importo complessivo di 63.814,44 d cui €. 11.507,52 per I.V.A. 22%;
- che con la determina a contrarre del responsabile dell'UTC n°73/228 del 01/08/2014 è stato approvato il presente schema di convenzione ;
- che il Dott. Gianpiero Francese, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione OPERA, ha dichiarato di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006 (*cfr* dichiarazione allegata);

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

L'oggetto della presente convenzione è costituito dalla regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Campomaggiore e l'ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA, in persona del Legale Rappresentante p.t. Dott. Gianpiero Francese per il coordinamento artistico e la realizzazione della IV Edizione dell'evento culturale "La Città dell'Utopia" da svolgersi in Campomaggiore Vecchio, nei

giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 24, 25 e 31 agosto 2013. In particolare la stipulanda convenzione riguarda il coordinamento artistico, produzione, la direzione tecnica e artistica e la regia dello spettacolo.

ART. 3 - FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione si impegna a svolgere, nell'arco temporale di validità della convenzione, i seguenti interventi:

Cast artistico (danzatori e attori)

Coreografie

Assistenza danza aerea, assistenza tecnica e sartoria

Direzione tecnica

Direzione artista

Regia dello spettacolo

Organizzazione e produzione dell'evento

ART.4 - IMPEGNI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CORRISPETTIVO

L'Amministrazione Comunale, verificata l'effettiva spesa, la corretta
rendicontazione, in relazione ai servizi indicati da parte dell'Associazione e
previo accredito delle assegnazioni finanziarie da parte della Regione
Basilicata, si impegna a procedere alla liquidazione del dovuto, fissato in
€/00) (cfr quadro
finanziario), per i servizi effettivamente svolti e correttamente rendicontati;
Il Comune si impegna, in ogni caso, a versare all'Associazione un acconto di
€e di €entro il
salvo obbligo di pronta rendicontazione nel termine di giorni 15 dalla
liquidazione.
Si impegna, altresì, a liquidare il resto del dovuto di importo pari ad
€ entro il, previo accredito delle somme da parte
della Regione Basilicata.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato intestato
all'Associazione Agenzia di
Via – IBAN

ART. 5 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si impegna ad assicurare i servizi oggetto della convenzione oltre a quelli propedeutici, necessari ed obbligatori per la corretta esecuzione

dello spettacolo, obbligandosi nei confronti del Comune alla puntuale rendicontazione degli stessi.

- 2. La stessa dà atto del fatto che l'area, come sopra individuata, è totalmente idonea al perseguimento degli obiettivi per i quali è consentito l'accesso ed affidata in uso. In particolare, in forza della presente convenzione, l'Associazione assume i seguenti obblighi:
 - **obbligo** a conservare e custodire il patrimonio mobiliare affidato con la diligenza del buon padre di famiglia, ad effettuare con la massima cura la manutenzione ordinaria sui beni affidatigli ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, obbligandosi a restituirli alla scadenza della convenzione integri, salvo il normale deterioramento per l'uso;
 - obbligo di mantenere all'interno del sito apposito personale qualitativamente e quantitativamente idoneo ad adempiere agli obblighi ed alle prestazioni sopra descritte.
- 3. L'Associazione dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata e di averne tenuto conto nell'accettazione degli impegni assunti, per tutto quanto possa influire sulla gestione della manifestazione nei ruderi di Campomaggiore Vecchio per la stagione di spettacolo 2014 e quindi di essersi recato sui luoghi ove deve essere eseguito il servizio e di aver giudicato il servizio realizzabile.
- 4. Sono a carico dell'Associazione tutte le spese relative alla realizzazione della propria attività sopra elencate, oltre al pagamento di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e quanto dovuto al personale dipendente.

ART. 6 – ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI E RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il coordinamento e la realizzazione della manifestazione nei ruderi di Campomaggiore Vecchio per la stagione di spettacolo 2014, per la quale risponde l'Associazione. A tale riguardo, la stessa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile

per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

ART. 7 -CONTRATTI DI LAVORO

L'Associazione **si impegna** a rispettare nei confronti dei lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

La stessa **si impegna**, altresì, ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

ART. 8 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Associazione OPERA si impegna e si obbliga ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle previste attività.

ART. 9 - REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La presente convenzione potrà essere revocata unilateralmente dall'Amministrazione Comunale qualora l'Associazione Culturale "OPERA" ponga in essere attività in contrasto con la legge o in caso di accertati e ripetuti inadempimenti degli obblighi definiti con il presente atto.

Il rifiuto dell'Associazione a sottoporsi ai controlli ed alle verifiche disposte dal Comune di Campomaggiore, secondo le previsioni del presente atto, determineranno la risoluzione di diritto della convenzione.

La mancata fornitura dei servizi indicati, le segnalazioni di disservizi da parte degli Enti Preposti, qualsiasi altra carenza, imputabile all'Associazione, che dovesse per qualsivoglia motivo determinare la mancata esecuzione dello spettacolo, comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione con la conseguente sospensione dei pagamenti e la restituzione di quello eventualmente già erogato con riserva espressa di risarcimento del danno.

La convenzione **è risolta** nei seguenti casi:

- violazioni da parte dell'Associazione, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente, anche di uno soltanto degli obblighi posti a suo carico con la presente convenzione;
- grave inadempimento da parte dell'Associazione nella esecuzione delle attività;

- arbitrario abbandono del sito:
- alterazione o modifica, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, dello stato dei luoghi;
- danni ai fruitori derivanti da dolo o colpa grave riconducibile all'Associazione.

In caso di controversia, le parti pattuiscono espressamente di essere tenute all'adempimento delle reciproche prestazioni, senza alcuna sospensione della messa in opera dell'attività da parte dell'Associazione o dei pagamenti da parte del Comune.

ART. 10 - DURATA

ed finalizzata alla è è a termine convenzione presente La gestione/realizzazione dello spettacolo "La Città dell'Utopia" per il periodo dal 08.08.2014 al 07.09.2014.

ART. 11 TRACCIABILITA'

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,l'operatore economico deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi della Legge n. 136/2010. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi della Legge 136/2010. Le parti convengono, inoltre, che in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa comporta la risoluzione del contratto, ai sensi della Legge 136/2010

ART. 11 - SPESE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula della presente convenzione, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a carico della, a norma di legge (art. 16 bis del R.D. 18.11.23, n. 2440 aggiunto dall'art. 1 della legge 27.12.75, n. 790).

ART.12 - CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Potenza, con esclusione di ogni competenza arbitrale. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

Letto, approvato e sottoscritto	
PER L'ASSOCIAZIONE	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
Dott. Gianpiero Francese	
PER IL COMUNE	
Il Responsabile del Servizio	
Arch. Pasquale De Rosa	
Approvazione specifica	
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cu	ui all'articolo 1341
del codice civile, gli articoli da 1 a 13 compresi.	
PER L'ASSOCIAZIONE	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
Dott. Gianpiero Francese	

atto si rinvia alla disciplina prevista dal codice civile dalle altre disposizioni di

legge in vigore.